

Verona, 22 Ottobre 2018

FOCUS

L'iscrizione all'albo dei Consulenti Finanziari

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

L'attività di consulenza in materia di investimenti può essere svolta in forma individuale o societaria da soggetti iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari istituito ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF e della cui tenuta è incaricato l'Organismo di vigilanza costituito dalle associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati (OCF).

L'albo si compone di tre sezioni, dedicate, rispettivamente, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari), ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza.

Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il nuovo Regolamento Intermediari approvato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 pone quale condizione per l'iscrizione all'albo il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dalla normativa di settore e indica i dati che debbono risultare nell'albo per ciascun soggetto (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, consulente finanziario autonomo, società di consulenza finanziaria) che svolge attività di consulenza finanziaria.

Prima di presentare la domanda di iscrizione è, pertanto, fondamentale verificare di essere in regola con quanto prescritto dalla normativa.

Per conseguire l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari, le persone fisiche debbono, altresì, superare una prova valutativa a carattere teorico-pratico indetta con cadenza almeno annuale dall'OCF.

Tuttavia, è previsto l'esonero da detta prova per coloro che presentino domanda di iscrizione all'albo entro il 30 novembre 2018 e, a tale data, siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 7 d.m. 206/2008, così come specificati dal protocollo d'intesa siglato da Consob e OCF il 26 giugno 2018, nonché per coloro che, trovandosi nelle medesime condizioni, presentino la domanda di iscrizione a partire dall'1 dicembre 2018 ed entro l'1 giugno 2019 (ma, in questo caso, tali soggetti non potranno svolgere attività di consulenza fintantoché non risulteranno iscritti all'albo).

Sebbene, stando ai provvedimenti sinora adottati da Consob e OCF, dell'esonero dalla prova valutativa possano attualmente usufruire solamente coloro che alla data del 31 ottobre 2007 già svolgevano attività di consulenza in materia di investimenti, vi sono fondate ragioni per ritenere che una simile limitazione temporale non possa valere per i dottori commercialisti, visto quanto dispone l'art. 1, comma 3, lett. g), d.lgs. 139/2005.

Per conseguire l'iscrizione all'albo, deve essere fornita all'OCF tutta una serie di informazioni necessarie per accertare l'adozione delle misure atte ad adempiere gli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari e un programma di attività che indichi, in particolare, i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa.

Tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo vi è la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale operante per tutto il periodo dell'iscrizione e che contempli coperture minime di € 1.000.000 per ciascuna richiesta di indennizzo e di € 1.500.000 all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo (per i consulenti finanziari persone fisiche), ovvero di € 1.000.000 per ciascuna richiesta di indennizzo e di € 5.000.000 all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo (per le società di consulenza finanziaria).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Per lo Studio Righini
Avv. Paolo Cagliari